

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 15/06/2022, n. 32576

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - Mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento).

Fonte:

CED Cass. pen. 2022

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 16/09/2022, n. 40553

La mera documentazione formale dello stato di disoccupazione non esclude di per sé la responsabilità per il padre che non versa il mantenimento per il figlio minorenn

L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti; incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione; del tutto inidonea deve ritenersi a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà

Fonte:

Diritto & Giustizia 2022, 27 ottobre (nota di: Attilio Ievolella)

NOTE E DOTTRINA

Disoccupazione e alloggio gratuito fornito dal Comune non bastano a giustificare il padre che non versa il mantenimento per le figlie minorenni

Fonte: **Diritto & Giustizia**, fasc.186, 2022, pag. 7

Nota a: **Cassazione penale**, 16 settembre 2022, n.40553, sez. VI

Autori: **Attilio Ievolella**

Definitiva la condanna dell'uomo, colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Non provata, secondo i giudici, una sua assoluta incapacità economica. Irrilevante, a questo proposito, il riferimento allo stato di disoccupazione e all'aver ottenuto un alloggio gratuito presso le strutture messe a disposizione dal Comune per i genitori separati.

Quotidiano del 27 ottobre 2022

Iscrizione nelle liste di disoccupazione, effettuazione di lavori precari e ricorso ad un alloggio gratuito messo a disposizione dal Comune non bastano per ritenere indigente, e quindi giustificabile, il padre che non ha versato il mantenimento per le figlie minorenni. Ricostruita la delicata vicenda, i giudici di merito ritengono palese la responsabilità penale dell'uomo che in qualità di padre si è sottratto all'obbligo di versare il mantenimento per le due figlie minorenni. In Tribunale l'uomo viene condannato a «otto mesi di reclusione e 600 euro di multa», a cui si accompagna l'obbligo di risarcire l'ex moglie, costituitasi parte civile, versandole «10mila euro per i danni morali» a lei arrecati. In Appello viene «ridotto a 4mila euro l'importo dei danni morali» e viene disposta «la sospensione condizionale della pena, subordinatamente, però, al pagamento della somma di denaro» all'ex moglie «entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza». Con il ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l'uomo prova a giustificare la condotta tenuta dal suo cliente. In questa ottica, il legale punta tutto sulla «situazione di oggettiva impossibilità economica» del suo cliente, e a questo proposito mette sul tavolo, tra l'altro, «l'iscrizione nelle liste di disoccupazione, la natura precaria dei lavori svolti e l'alloggio gratuito» ottenuto «presso le strutture messe a disposizione dal Comune per i genitori separati». Chiaro l'obiettivo del legale: mettere in discussione la «violazione degli obblighi di assistenza familiare», puntando sulla «situazione di oggettiva impossibilità» per il suo cliente di «adempiere» all'obbligo di «versare il mantenimento per le due figlie minorenni». I giudici di terzo grado ribattono però ritenendo non provato «lo stato di indigenza» dell'uomo. In particolare, è acclarato che «l'uomo si è sottratto all'obbligo di mantenimento delle figlie minorenni, secondo quanto giudizialmente statuito in sede civile, lungo l'intero arco temporale considerato», ma, soprattutto, è stata esclusa la sua presunta «incapacità economica di provvedere», a fronte delle «produzioni documentali della difesa» risultate «irrelevanti, generiche e non temporalmente collocabili in un momento rilevante ai fini dell'apprezzamento della condotta» oggetto del procedimento penale. Per completare il quadro, infine, viene sottolineato che «il relativo onere economico», evitato dall'uomo, «è andato a gravare interamente sulla madre delle ragazzine», mentre, invece, «nei vari provvedimenti adottati dal giudice civile l'obbligo dell'uomo di contribuire al mantenimento delle figlie è stato non solo mantenuto, ma addirittura aumentato nella misura, senza che alcuna riduzione della sua entità sia stata richiesta dall'uomo». Per maggiore chiarezza, poi, i magistrati ribadiscono alcuni paletti fondamentali per la valutazione della condotta del genitore che si sottrae all'obbligo di provvedere a versare il mantenimento per la prole.

In particolare, «l'incapacità economica del genitore obbligato deve essere assoluta e deve

altresi integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti; incombe su di lui l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione; del tutto inidonea deve ritenersi a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà».